



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO UFFICIALE N 7

Riunione del 10 ottobre 2012

02.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI :

- Eleonora Dimasi - atleta

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Componente
- Avv. F.Romana Pettinelli - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **Eleonora DIMASI:** *"Per aver, in data 20 Maggio 2012, durante il Trofeo delle Province "Carlo Facchetin", abbandonato senza valida giustificazione la rappresentativa provinciale di Trieste; con violazione degli artt. 10 e 17 Statuto Fipav, nonché degli artt. 19 e 22 RAT Fipav";*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpata per la riunione del 10 Ottobre 2012, ove presenziava, in assenza dell'incolpata medesima e/o di suoi rappresentanti, il rappresentante della Procura Federale;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. con la richiesta di sospensione del tesserato Eleonora DIMASI per giorni ventuno;
- Preso atto della nota difensiva del 18 Luglio 2012 inoltrata dal Sig. Ilario Dimasi, nella qualità di genitore dell'incolpata;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del Giudice Unico Provinciale Fipav di Trieste, del 22 maggio 2012, con il quale veniva evidenziato che, in data 20 maggio 2012, durante il Trofeo delle Province "Carlo Facchetin", l'atleta Eleonora Dimasi aveva abbandonato senza valida



giustificazione la rappresentativa provinciale di Trieste tra la disputa della prima e della seconda partita.

La Procura Federale, acquisita la documentazione, comunicava atto di incolpazione cui faceva seguito una memoria difensiva dell'incolpata.

In tale memoria, il padre dell'atleta Eleonora Dimasi, Sig. Ilario Dimasi, sostanzialmente dava atto ed ammetteva l'avvenuto abbandono della rappresentativa provinciale da parte della figlia, riconducendo tale condotta ad un momento di scoramento totale e perdita di concentrazione da parte della figlia medesima successivamente alla sconfitta nella prima partita della manifestazione.

Evidenziava, anche, il genitore, alcune circostanze relative ad una asserita discutibile gestione della fase preliminare del suddetto Trofeo.

Esaurita la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva innanzi a questa Commissione l'odierna incolpata con il capo di incolpazione riportato in epigrafe. Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato attentamente gli atti oggetto del procedimento, ritiene di condividere pienamente le argomentazioni sostenute dalla Procura federale, in ragione della condotta posta in essere dall'atleta odierna incolpata.

Quel che rileva, infatti, in questa sede, è la violazione del generale obbligo di fedeltà e lealtà che impone ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva nel pieno rispetto delle norme federali FIPAV e del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Nel caso in esame, la condotta tenuta dall'atleta nell'occasione, a prescindere da ogni motivazione, risulta essere meritevole di censura, allorché l'abbandono di una rappresentativa provinciale durante un Trofeo riconosciuto dalla FIPAV, integra senza ombra di dubbio la violazione delle suddette norme.

Questa Commissione ha più volte sostenuto che in capo agli atleti dei singoli sodalizi sussiste un vero e proprio obbligo di partecipare agli eventi organizzati e/o riconosciuti dalla Fipav (cfr. per tutte decisione n. 42 2011/2012) nell'ambito del più generale obbligo di fedeltà alle istituzioni a carico di tutti i tesserati (cfr. decisioni n. 13 2009/2010; 4 2009/2010; n. 49 2009/2010), cosicché il mancato rispetto di tale obbligo costituisce violazione di norme statutarie e regolamentari federali meritevole di adeguata sanzione.

Al riguardo le deduzioni svolte dalla difesa si ritengono in gran parte non condivisibili, atteso che, in applicazione dei principi etico-sportivi, formativi e educativi richiamati anche dalla difesa stessa, va sostenuto e privilegiato, nei confronti di un atleta di minore età, il senso di fedeltà alle istituzioni e alla federazione di appartenenza oltreché al proprio sodalizio, rispetto ad altri aspetti che, seppur di rilievo, possono coinvolgere l'atleta durante il suo percorso pallavolistico.



Stante quanto sopra, in ragione della giovane età dell'atleta e delle altre circostanze che emergono dagli atti del procedimento si ritiene adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Eleonora DIMASI la sanzione di n. 2 giornate di squalifica da scontarsi nelle prime due gare ufficiali del campionato di appartenenza.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading 'Costanza Acciai', is positioned below the printed name of the President.

Roma , 18 ottobre 2012